

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE, PANNELLA,
RAPAGNÀ, VITO, MAIOLO**

Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera

Presentata il 19 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In conseguenza del successo dei « sì » nel referendum abrogativo di alcune parti del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) si sono prodotti significativi effetti di rilevanza penale in ordine alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti.

La diretta applicazione dell'esito referendario incide principalmente su due profili: la nuova definizione del concetto di « uso personale » ed i risvolti di natura

processuale, con specifico riferimento all'onere probatorio, che da tale rideterminazione discendono.

La disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti e psicotrope conseguente all'intervento abrogativo di alcune disposizioni del citato testo unico n. 309 del 1990 e, in particolare, del riferimento nell'articolo 75 al parametro della dose media giornaliera, va inquadrata nella qualificazione e nel trattamento giuridico di tale condotta determinati dall'impianto normativo della legge 26 giugno 1990, n. 162.

Con l'abrogazione del limite della dose giornaliera già previsto nel ricordato arti-

colo 75 del testo unico n. 309 del 1990, l'importazione, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non hanno rilevanza penale, bensì costituiscono ipotesi di illecito amministrativo: il significato letterale della modifica conseguente al *referendum* esclude il riferimento a parametri quantitativi della destinazione al consumo personale.

La considerazione del sistema normativo introdotto con la legge « Jervolino-Vassalli », in cui non si rintraccia un'ipotesi scriminante per l'uso personale di sostanze stupefacenti, quale era quella prevista dall'abrogato articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, bensì si configurano (nell'articolo 75 del testo unico n. 309 del 1990) condotte prive di rilevanza penale ed integranti autonome ipotesi di illecito amministrativo, conduce, inoltre, a concludere che ricada sull'accusa l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza, in ogni singolo caso concreto, del reato previsto dall'articolo 73 del testo unico n. 309 del 1990.

In conclusione, il venir meno del criterio limite della dose media giornaliera, che segnava in modo automatico il confine tra l'illecito penale e ciò che era penalmente irrilevante, comporta che, indipendentemente dalle quantità di sostanza stupefacente o psicotropa importata, acquistata o comunque detenuta, non sia l'imputato a dover dimostrare la destinazione all'uso personale, bensì l'accusa a dare prova del contrario.

Se queste sono le conseguenze sul piano normativo, che derivano direttamente dall'applicazione delle modifiche introdotte in forza dell'esito referendario, si pone il problema di estendere tali effetti anche ai casi che siano stati oggetto di condanne già pronunciate con sentenza passata in giudicato.

A tale proposito non si può che richiamare la disciplina dell'*abolitio criminis* prevista dall'articolo 673 del codice di procedura penale.

Tuttavia, il *referendum* in materia di stupefacenti non è intervenuto ad abrogare direttamente una fattispecie incriminatrice, bensì ha toccato il tenore letterale della disposizione che prevede l'illecito amministrativo e, per effetto indiretto, ha inciso sulla rilevanza penale dei casi di uso personale di sostanze stupefacenti.

Si rende pertanto opportuno prevedere la formulazione di uno specifico disposto normativo che regoli le situazioni che potrebbero rientrare nella nuova disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti e per le quali sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.

Inoltre, pare altrettanto indispensabile introdurre meccanismi di sospensione della pena o di scarcerazione immediata che si rendano da subito applicabili a tutte le situazioni suscettibili di essere ricomprese nei casi di detenzione per uso personale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per violazione dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è revocata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 673 del codice di procedura penale quando la condanna ha per oggetto l'importazione, l'acquisto o comunque la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore alla dose media giornaliera già definita ai sensi degli articoli 75 e 78 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, salvo che dagli atti risulti la destinazione ad uso diverso da quello personale.

2. Se l'istanza di revoca della condanna ai sensi del comma 1 è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero il quale sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti.

3. Se l'istanza è proposta durante l'esecuzione della sentenza di condanna, è presentata al pubblico ministero il quale, quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché la sentenza sia revocata, ordina la liberazione del condannato e sospende l'esecuzione della pena sino alla decisione del giudice dell'esecuzione, al quale trasmette immediatamente gli atti.